

STATUTO MODIFICATO ASSOCIAZIONE "TENIMENTO DI SAN LUIGI" A.P.S.
strada della Luigina 9 - Chieri (TO)

Articolo 1) Denominazione, sede e durata.

E' stata costituita, in data 24 agosto 2020, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, di seguito denominato "Codice del Terzo Settore", una Associazione avente la seguente denominazione: "Tenimento di San Luigi" A.P.S., da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Chieri e con durata illimitata.

Articolo 2) Scopo, finalità e attività.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue,avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, finalità civiche, solidaristiche nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria , di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

- attività ludico ricreativa in collaborazione o a fianco del personale medico nei reparti degli ospedali e/o nei centri di riabilitazione e/o luoghi di degenza e/o nei luoghi di day hospital nei confronti dei bambini e/o adolescenti e/o giovani ammalati
- l'attività ludico ricreativa in luoghi diversi da quelli sopra menzionati nei confronti dei bambini e/o adolescenti e/o giovani includendo quelli con patologie e/o fragilità e/o i bambini e/o adolescenti e/o giovani stranieri
- istituzione di borse di studio per studenti bisognosi
- attività a sostegno della povertà,,dell'inclusione degli stranieri provenienti da territori in guerra
- attività a sostegno di minori in situazioni di difficoltà personale o familiare, di emarginazione sociale, di sofferenza psicofisica
- attività di prevenzione e/o alleviamento del disagio fisico e/o psichico e/o sociale e/o familiare di persone in stato di difficoltà
- la promozione di interventi di tutela del patrimonio culturale e artistico locale e nazionale;
- attività di promozione sociale nel campo dello studio dell'arte, della letteratura, della musica e della storia,
- l'organizzazione di corsi, seminari e convegni, riconducibili agli ambiti sopra elencati;
- l'organizzazione di esposizioni di opere d'arte, di concerti, di rappresentazioni teatrali nonché corsi musicali sia presso la propria sede sociale sia in altri luoghi a tale scopo idonei;
- l'attività editoriale nei sopra menzionati campi ivi inclusa l'attività di gestione di c.d. "blogs"che potranno essere pubblicati su motori di ricerca nazionali e/o internazionali.
- la messa a disposizione di documentazione, studi, informazioni e altri servizi a singoli cittadini, associazioni, enti e istituzioni.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale:

- organizzazione di eventi di varia natura a carattere privato e/o pubblico presso la propria sede sociale;
- la messa a disposizione di terzi degli immobili di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo;
- la somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi socio/culturali organizzati dall'Associazione stessa.
- attività turistiche e ricettive

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3) Ammissione e numero degli associati.

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome e cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi ai diritti o a termine.

Art.4) Diritti e obblighi degli associati.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione esclusivamente in occasione degli eventi promossi dall'Associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla elaborazione e approvare il programma delle attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art.5) Perdita della qualifica di associato.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata per iscritto all'associato, il quale può presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale deve adottare apposita deliberazione da comunicare, sempre per iscritto, all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza dello stesso. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.6) Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Art.7) L'Assemblea.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi n.4 e n.5, art.2372 del Codice Civile, in quanto applicabili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli

Associati; sono ammesse anche le convocazioni a mezzo posta elettronica.. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.8) Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione o esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualunque titolo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri compreso fra 3 e 7 nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma n.6, art.26 del Codice del Terzo Settore a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se congiuntamente o disgiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Art.9) Il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività svolta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.10) L'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti di Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui al comma n.2, art.2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.11) Revisione legale dei conti.

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.12) Il Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civile, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.13) Divieto di distribuzione utili.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.14) Risorse economiche.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.

Art.15) Il Bilancio.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.16) Libri sociali.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri: - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, i quali svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art.17) Volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs.3 luglio 2017, n.117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.18) Lavoratori.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità

statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% degli associati.

Art.19) Scioglimento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori scelti fra i propri associati.

Art.20) Rinvio.

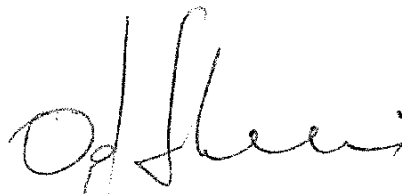
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e, in quanto applicabile, dal Codice Civile

Letto, approvato, sottoscritto

Chieri, 18/07/2022



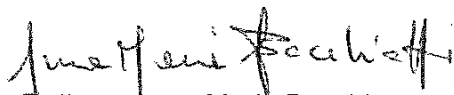
Dott. Alessandro Bocchiotti
Strada della Luigina 9
Chieri (TO)



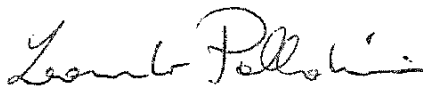
Ugo Sebastiani
Via chieri 8
Andezeno (TO)

Francesca Meinardi
Arch. Francesca Meinardi
Via Circonvallazione 105/I
Pavone Canavese (TO)

Francesca Meinardi
(PER DELEGA F. MEINARDI)
Arch. Valeria Bertoldo
Cantone Carasso 20 E
Ivrea (TO)



Dott.ssa Anna Maria Bocchiotti
Via Chieri 8
Andezeno (TO)



Palladini Leonardo
Via Gottardo 263
Torino